



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 30 DEL 30/09/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID- 19.OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza sindacale n. 26 del 10.09.2020 che ha sospeso temporaneamente tutte le manifestazioni ed eventi pubblici nel territorio comunale di Oristano.

Considerato che continua a registrarsi una recrudescenza del contagio da virus SARS Cov 2 nel territorio cittadino e in quello dell'intera provincia di Oristano e che la diffusione del virus ha raggiunto livelli tali da imporre nuove misure utili a impedire l'ulteriore diffusione del virus.

Preso atto che sono riprese le competizioni agonistiche indette dalle Federazioni sportive nazionali.

Accertato che durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus le su richiamate competizioni sono disciplinate da specifici protocolli.

Rilevato che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale evitare gli assembramenti e rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto.

Evidenziato che sono iniziate le attività didattiche in tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e che le stesse sono frequentate da una moltitudine di



studenti sia residenti sia pendolari.

Richiamato il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e, in particolare, l'art. 50 del suddetto decreto.

Per le ragioni sopra enunciate.

ORDINA

- 1 Nel rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nazionali per le competizioni sportive è autorizzato esclusivamente lo svolgimento a porte chiuse (senza pubblico) delle competizioni sportive ufficiali inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali. Con le medesime modalità sono autorizzate anche le attività preparatorie (allenamenti) alle competizioni.
- 2 Sono possibili specifiche, motivate, deroghe per singoli eventi o singole giornate sportive, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel più assoluto rispetto delle norme generali di tutela contro la diffusione del virus.
- 3 Resta confermato quanto disposto nell'ordinanza sindacale 26 del 10.09.2020 per tutte le altre tipologie eventi/manifestazioni pubbliche.
- 4 E' fatto obbligo su tutto il territorio comunale di utilizzare la mascherina quale dispositivo individuale di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, aree mercatali, scuole, impianti sportivi, uffici pubblici e luoghi di interesse pubblico; sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina; la mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.
- 5 E' fatto anche obbligo a ogni Cittadino, con le esclusioni di cui all'articolo precedente, di avere sempre la mascherina nella propria disponibilità quando non si è nel proprio domicilio e/o residenza.



COMUNE DI ORISTANO

- 6 Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Oristano, Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza.
- 7 Di trasmettere la presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale per i seguiti di competenza. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Oristano.

Il presente provvedimento produce i suoi effetti a far data dal 1 ottobre 2020.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza,

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**